

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZAGO)

L'accesso civico (semplice) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Detto istituto introdotto con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 art. 5, co.1, è il diritto di conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria" ed è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le Amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati nei propri siti istituzionali.

Di seguito i contatti per l'esercizio dell'accesso civico:

Tel. 0425 21159 - indirizzo Pec: ordine.rovigo@ingpec.eu

Responsabile per la Trasparenza:

- Ing. Paolo Gasparetto

Titolare del potere sostitutivo:

- Il Presidente dell'Ordine – Ing. Elena Zambello

[Modulo di Richiesta accesso civico](#)



ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)

La richiesta di accesso civico (generalizzato), disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo

Via PEC ordine.rovigo@ingpec.eu

Via posta ordinaria, all'indirizzo:

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Via Leopoldo Baruchello n. 6/6

45100 - Rovigo

L'ufficio deputato alla gestione dell'accesso civico generalizzato è la Segreteria (di volta in volta si nominerà il Responsabile del Procedimenti) provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

[Modulo di richiesta accesso generalizzato](#)



ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE

(ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni)

[Modulo istanza accesso documentale](#)



REGISTRO DEGLI ACCESSI

Dati aggiornati al 11/01/2023

- Scheda sintetica delle richieste/esiti accessi